

SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determina N. 44

Registro Generale N. 1395

Sondrio, li 27/11/2023

OGGETTO:

RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO) PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LE SENTENZE PRONUNCIATE DA CGT DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA – SEDE DI MILANO NUMERI 3170-3171 EMESSE IL 18/09/2023, DEPOSITATE IL 23/10/2023 E NOTIFICATE IL 24/10/2023 IN RICORSI RGA 914/2023-915/2023 IN MATERIA DI IMU ANNI 2016 E 2017 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12453.20 – CODICE CIG Z0B3D76A01

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Richiamato l'art. 107, comma 3, d. lgs. 267/2000;

Premesso che in data 23/10/2023 sono state depositate presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – sede di Milano le sentenze numeri 3170/2023 e 3171/2023, emesse dal giudice tributario di secondo grado in data 18/09/2023, le quali hanno accolto, condannando il Comune a rifondere le spese di lite dei due gradi di giudizio, gli appelli Rga 914/2023 e 915/2023 proposti dal contribuente Investire Sgr Spa avverso le sentenze numeri 77/2022 e 82/2022 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sondrio in data 13/09/2022 e depositate in segreteria del giudice tributario di primo grado il 19/09/2022 in ricorsi Rgr 23/2022 e 24/2022;

Specificato che le vertenze tributarie di cui trattasi attengono all'Imu annualità 2016 e 2017;

Considerato che il Servizio Tributi non ritiene condivisibile quanto sentenziato dal giudice di appello con le pronunce numeri 3170/2023 e 3171/2023, né in punto di fatto né in punto di diritto, atteso che essa ha capovolto il verdetto del giudizio di primo grado, ad esito del quale il Comune è uscito vittorioso, sia pure con la compensazione delle spese processuali;

Reputato che trattasi di una controversia tributaria estremamente complessa dal punto di vista non solamente giurisprudenziale, ma anche legislativo e dottrinario come pure rilevato che si tratta di una vertenza di notevole valore dal punto di vista dell'ammontare dell'Imu;

Considerato che per analoga materia del contendere, inerente l'Imu anni 2013 e 2015, il Comune ha promosso ricorsi di Cassazione che sono allo stato pendenti, il che ha la sua rilevanza al fine di riuscire ad ottenere un quadro chiaro della questione a livello giurisprudenziale di legittimità così come per l'Imu anno 2014 il Comune ha sollevato controricorso in Cassazione atteso che il contribuente ha impugnato innanzi alla Suprema Corte sentenza del giudice tributario di appello che lo ha visto soccombere;

Ritenuto pertanto di far impugnare al Comune di Sondrio le sentenze di appello numeri 3170/2023 e 3171/2023 in oggetto mediante ricorso innanzi la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 62, d. lgs. 546/1992, il cui numero di RG, alla data di predisposizione della presente determina, non è stato ancora attribuito;

Richiamati i seguenti articoli del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023):

- Art. 56, comma 1, lettera h), punto 1.2 che esclude i "servizi legali" dalla applicazione del codice (tra i quali è espressamente indicato quello di "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato.... in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche...");
- Art. 1, comma 3 ("Principio del risultato") a norma del quale *Il principio del risultato* costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;

Lette le Linee guida numero 12, rubricate *Affidamento dei servizi legali*, approvate da Anac con delibera numero 907 del 24/10/2018;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera c) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune e per le acquisizioni in economia che individua, tra l'altro, il servizio in questione tra i casi nei quali è possibile procedere all'acquisizione in economia;

Vista a corroborazione di quanto sopra, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero 2730 dell'11/05/2012;

Atteso che è stato all'uopo interpellato un legale del Foro di Ivrea, l'avvocato Maurizio Fogagnolo, dello Studio Legale Fogagnolo, con sede in Ivrea, Via Richelmy 24, che ha offerto condizioni economiche vantaggiose vista la sua proposta che è attestata sui minimi indicati dal DM 147/2022 per il valore della controversia di cui trattasi;

Considerato che la scelta è motivata dalla circostanza che l'avv. Maurizio Fogagnolo è persona esperta nel settore dei tributi locali, di talché svolge attività di consulente legale in materia tributaria presso primarie società che operano a favore degli Enti Locali nell'attività di verifica tributaria, svolge incarichi di legale esterno in materia tributaria per un numero non indifferente di Comuni italiani ed è autore di numerose pubblicazioni sul tema, come risulta dal proprio curriculum pubblicato in Internet;

Fatto presente che l'avv. Maurizio Fogagnolo sta curando l'assistenza legale del Comune per i giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione inerenti l'Imu per le annualità 2013/2014/2015 con l'attuale società contribuente;

Acquisito il codice CIG ZOB3D76A01 attraverso il portale di Anac;

Specificato che il preventivo formulato si enuclea nelle seguenti voci di costo:

- Studio della controversia e disamina documentazione per euro 1350,00 cui saggiungono la Cpa al 4% e l'Iva al 22%
- Redazione ricorso in Cassazione, scritturazione, fascicolazione, notifica e deposito per euro 2500,00 cui si aggiungono la Cpa al 4% e l'Iva al 22%
- Attività di rappresentanza del Comune innanzi la Suprema Corte in pubblica udienza per euro 3900,00 cui si aggiungono la Cpa al 4% e l'Iva al 22%
- Anticipazioni sostenute e spese vive per un totale di euro 2620,00

per un totale di impegno di spesa a carico del Comune resistente di euro 12453,20 dato dalla somma di euro 7750,00 più euro 310,00 di Cpa al 4% più euro 1773,20 di Iva al 22% più euro 2620,00 di anticipazioni e spese vive (non è stata applicata nel preventivo la maggiorazione del 15% delle spese generali e il preventivo è stato alquanto ridotto a fronte di analoghi incarichi conferiti per i menzionati e pendenti ricorsi di Cassazione, senza sottacere che in caso di discussione congiunta dei ricorsi innanzi la Suprema Corte, il preventivo si abbassa ad euro 9979,04);

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto in forza:

- Dell'art. 4, comma 3 del vigente Statuto comunale, il quale prevede che: In attuazione dell'art. 6, comma 2, del testo unico degli enti locali approvato con d. lgs. 267/2000, la specificazione dei modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, è da intendersi regolata come segue. La rappresentanza in giudizio del comune, come attore o convenuto, ivi compreso il rilascio della c.d. procura alle liti, spetta al Sindaco, previa adozione di apposita determinazione di promovimento della lite o di costituzione in giudizio da parte degli organi di gestione. Il Sindaco, con atto scritto, ha facoltà di delegare agli organi di gestione la rappresentanza in giudizio del Comune, sia come attore che come convenuto, relativamente agli affari di competenza del singolo organo di gestione. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i criteri per l'individuazione dell'organo di gestione competente. Resta inteso che qualora intervengano sulla materia nuove norme statali di rango legislativo, le stesse si applicheranno dal momento della loro entrata in vigore, fermo restando l'obbligo di adeguamento dello Statuto";
- Del provvedimento sindacale numero 248/UP/2020 del 18/12/2020 con delega, fra l'altro, alla rappresentanza processuale del Comune, sia come attore che come convenuto, relativamente agli affari di competenza del singolo settore;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. lgs. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

Visti gli artt. 183 e 191 del d. lgs. 267/2000;

Visto il principio contabile applicato 4/2 (contabilità finanziaria) allegato al d. lgs. 118/2011, in particolare il paragrafo 5.2, lettera *g*) che detta la disciplina giuscontabile per l'assunzione di impegni di spesa derivanti dal conferimento di incarichi a legali esterni;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 87 del 22/12/2022, esecutiva ai sensi di legge;

Verificato che in relazione al singolo atto non sussistono in capo a chi lo sottoscrive situazioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti dello scrivente Comune che integra gli obblighi previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di proporre ricorso innanzi la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 62, d. lgs. 546/1992 avverso le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – sede di Milano in data 18/09/2023, numeri 3170/2023 e 3171/2023, depositate il 23/10/2023 e notificate il 24/10/2023, in ricorsi Rga 914/2023 e 915/2023, relativamente a controversie tributarie tra il contribuente Investire Sgr Spa e lo scrivente Comune vertente su Imu anni 2016/2017;

Di nominare per tale occorrenza di assistenza legale e gestione contenzioso con ogni facoltà di legge l'avvocato Maurizio Fogagnolo, del Foro di Ivrea, dello Studio Legale Fogagnolo, con sede in Ivrea, Via Richelmy 24, che elegge ivi domicilio per il procedimento giurisdizionale tributario di cui trattasi;

Di quantificare l'impegno presunto per il servizio legale di cui sopra in euro 12453,20 imputando la spesa sul capitolo 1450/82 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - esercizio 2023 – che presenta adeguata capienza finanziaria;

Di dare atto che il codice CIG assegnato dal portale di Anac al presente affidamento è Z0B3D76A01;

Di inviare la presente al Servizio Segreteria che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:

- Al Servizio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- al Responsabile del Servizio Finanziario;
- al Servizio proponente;
- allo Studio Legale Fogagnolo

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Cristina Casali Firmato digitalmente

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.11.006		01.04	1450.82		2023
Impegno	Impegno	Importo	Tipologia	Suh-Imnegno	Importo Sub-

Impegno Provv.	Impegno Defintivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1267	N. 4909	€ 12.453,20	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

FOGAGNOLO MAURIZIO

Codice Fiscale: FGGMRZ67P24C139L - P.Iva: 07532100018

Descrizione Impegni Assunti

RICORSO EX ART. 62 D. LGS. 546/1992 PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI SONDRIO AVVERSO LE SENTENZE PRONUNCIATE DA CGT DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA – SEDE DI MILANO NUMERI 3170-3171 EMESSE IL 18/09/2023, DEPOSITATE IL 23/10/2023 E NOTIFICATE IL 24/10/2023 IN RICORSI RGA 914/2023-915/2023 PER IMU 20162017 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12453.20 –CIG Z0B3D76A01

Sondrio, 27/11/2023

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI
- Cristina Casali -